



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

composto dai magistrati:

dott. Francesco Pedoja           Presidente  
Dott. Antonello Fabbro           Giudice rel.  
Dott.ssa Elisa Fazzini           Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 664/06 promossa con atto di citazione  
dep. in data 30.01.06

D A



rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Polato, con  
domicilio eletto presso lo studio del medesimo in  
Treviso, in forza di mandato a margine dell'atto di  
citazione

ATTORI

C O N T R O

[REDACTED]

rappresentata e difesa dagli Avv. Pompeo Pitter del foro di Pordenone e Federico Scanferlato di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in forza di mandato a margine della comparsa di risposta;

**CONVENUTA**

In punto: intermediazione finanziaria.

Causa discussa e trattenuta in decisione alla udienza collegiale in camera di consiglio del giorno 12.03.2010 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

**ATTORI:**

**NEL MERITO**

**A. IN PRINCIPALITÀ**

- accertarsi e dichiararsi l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità degli ordini di acquisto relativi alle obbligazioni Repubblica argentina capitale nominale € 105.000,00 cedola 8,125 scadenza al 2004, acquistati in data 17/04/2000, attesa la grave violazione del d.lgs. 58/1998 (T.U.F.), e degli artt. 28 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 Luglio 1998 e di tutta la normativa vigente applicabile per le causali esposte in narrativa;
  - accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta, alla restituzione della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto assommante complessivamente ad € 105.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e a rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a favore degli attori per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

**B. IN SUBORDINE**

A. accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui a T.U. dei Mercati Finanziari d.lgs 58/1998, regolamenti attuativi e tutta la normativa applicabile, condannarsi parte convenuta, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 105.000,00 o in quella diversa somma maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia.

C. In ogni caso, spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

### IN VIA ISTRUTTORIA


A. Impregiudicata ogni ulteriore allegazione di documenti e formulazione di istanze istruttorie nel prosieguo della controversia si allegano al presente atto:

1. contratto di apertura conto titoli del 12/01/1983 e del 29/06/1998;
2. copia contratto acquisto del 17/04/2000;
3. Estratto di Standard's & Poor relativo ai rating di alcuni paesi emergenti;
4. Estratto dal Documento di Offerta Pubblica di Scambio dello Stato Argentina.

B. Si chiede ammettersi CTU tecnica contabile volta ad accertare l'attuale valore delle obbligazioni Repubblica Argentina meglio descritte in narrativa e la perdita subita dai signori [REDACTED]

D. Voglia ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. Vero che in data 12 aprile 2000 accompagnava il signor [REDACTED] presso la Banca Popolare FriulAdria?
2. Vero che il signor [REDACTED] parlava con l'addetto titoli della Banca in merito all'investimento dei propri risparmi?
3. Vero che la Banca proponeva di acquistare obbligazioni Argentina?
4. Vero che l'addetto della Banca dichiarava che le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina erano esenti da rischio ed erano un investimento sicuro?
5. Vero che il funzionario della Banca insisteva affinché il signor [REDACTED] acquistasse le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina
6. Vero che il signor [REDACTED] non voleva acquistare le obbligazioni "Argentina" perché le riteneva troppo rischiose?



7. Vero che circa verso la fine del mese di aprile dell'anno 2000 il signor [REDACTED] si recava in Banca Popolare FriulAdria per voler vendere le obbligazioni "Argentina"?
8. Vero che il funzionario assicurava il signor [REDACTED] assicurando che il titolo era sicuro e garantito dal fondo monetario internazionale?
9. Vero che l'addetto titoli della Banca Popolare FriulAdria aveva promesso al signor [REDACTED] che avrebbe provveduto a trovare un investimento alternativo, preferibilmente BTP o obbligazioni emesse dalla BEI, e che lo avrebbe richiamato?

Si indicano a testi i signori

[REDACTED] residente in Morgano [REDACTED]

[REDACTED] residente in Morgano via [REDACTED]

Ad integrazione delle istanze istruttorie formulate in atto introduttivo si chiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:

1. Vero che il sig. [REDACTED] dipendente dapprima di Banca popolare FriulAdria e in seguito della banca odierna convenuta presso la filiale di Treviso, procedeva, in diverse occasioni durante il rapporto intercorrente tra il sottoscritto e la medesima banca ovvero tra il 1999 ed il 2002, ad acquistare per mio conto prodotti derivati omettendo di descriverne la tipologia e la rischiosità?
2. Vero che il sig. [REDACTED] dipendente dapprima di Banca popolare FriulAdria e in seguito della banca odierna convenuta presso la filiale di Treviso, proponeva, in diverse occasioni durante il rapporto intercorrente con la medesima banca ovvero tra il 1999 ed il 2002, operazioni in strumenti derivati e di altra natura speculativa omettendo di illustrarne la tipologia e la rischiosità e talvolta in assenza di autorizzazione da parte del sottoscritto?
3. Vero che il sig. [REDACTED] dipendente dapprima di Banca popolare FriulAdria e in seguito della banca odierna convenuta e presso la filiale di Treviso, procedeva, in diverse occasioni durante il rapporto intercorrente con la medesima banca ovvero tra il 1999 ed il 2002, ad effettuare operazioni in prodotti derivati senza rispetto dei depositi di garanzia?

Si indica a teste su tutti i capitoli sopra formulati il sig. [REDACTED]



CONVENUTA:


Respingersi tutte le domande attoree. Spese rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione dd. 7/12/2005, [REDACTED] e [REDACTED] da Treviso citavano in giudizio la Banca Popolare FriulAdria spa, esponendo di essere clienti della Filiale di Treviso di detta Banca, di essere stati indotti da un funzionario della Banca ad acquistare il 12/4/2000 obbligazioni della Repubblica Argentina per il capitale nominale di € 105.000,00, che l'investimento aveva avuto esito negativo, che di ciò è responsabile la Banca per aver indotto gli attori a compiere un'operazione eccessiva e non adeguata, nonché in conflitto d'interessi, per non aver dato informazioni sui rischi dell'investimento. Chiedevano pertanto venisse dichiarata la nullità dell'acquisto, con la conseguente restituzione del capitale investito, e subordinatamente il risarcimento del danno per il medesimo importo.

La Banca si costituiva con comparsa di risposta, dd. 8/3/2006, contestando integralmente la domanda avversaria e allegando che l'investimento appariva molto remunerativo, che [REDACTED] era esperto di affari e di investimenti finanziari, che gli furono date tutte le necessarie informazioni, che non sussisteva alcun conflitto di interessi.

Seguiva uno scambio di memorie.

A large, handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'Q' or a similar symbol, is located on the right side of the page, overlapping the text area.


In data 15/5/2006 gli attori notificavano l'istanza di fissazione d'udienza, cui seguiva, da parte della Banca convenuta, il deposito della nota ex art. 10 dd. 22/5/2006.

La causa veniva istruita con prove testimoniali e quindi discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 12.03.10.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

**1. Operazione eseguita fuori mercato regolamentato ai sensi dell'art. 7 Regolamento CONSOB 11768/98.**

Gli attori lamentano che l'operazione è stata eseguita in contropartita diretta e quindi non nel mercato regolamentato, come è richiesto dagli art. 7, 8 del Regolamento CONSOB 11768/98, a meno che il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario a eseguire o far eseguire le negoziazioni fuori dai mercati regolamentati (art. 8/a cit.). Sostengono gli attori che l'onere della banca non può considerarsi assolto con la sola apposizione sul modulo d'ordine della formuletta "ordine in contropartita interna", come è avvenuto nel caso di specie, per due motivi: 1) che per una persona inesperta di mercati finanziari tale espressione è sostanzialmente incomprensibile, 2) che non integra l'autorizzazione esplicita all'esecuzione dell'operazione.



Secondo gli attori ne discenderebbe la nullità dell'operazione.

L'operazione risulta pacificamente effettuata con il consenso del cliente, il quale ha sottoscritto l'ordine recante l'avvertenza "operazione eseguita in contropartita interna".

La doglianza è altresì infondata perchè l'art. 9 del Regolamento CONSOB 11768/98 prevede che le limitazioni di cui alle norme precedenti non si applicano "alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri ..." (art. 9/b Regolamento CONSOB 11768/98).

## 2. Conflitto di interessi.

Va osservato che l'acquisto e la vendita per conto proprio di strumenti finanziari da parte della banca è un'attività legittima, essendo regolamentata dall'ordinamento all'art. 1, comma 5, lett. a) del Testo unico bancario ed all'art. 32, comma 5, del regolamento Consob, e, pertanto, non integra di per sé, in mancanza di elementi significativi, un'attività in conflitto di interessi. A tal riguardo, va infatti precisato che un'ipotesi di conflitto di interessi non può essere individuata - a priori - in tutti i casi in cui l'intermediario negozia in contropartita diretta con la propria clientela strumenti finanziari, essendo necessario allegare e provare circostanze ulteriori




rispetto alla mera negoziazione per conto proprio dei medesimi titoli, per l'integrazione della fattispecie del conflitto di interessi (Tribunale Bari sez. IV, 09 giugno 2009, n. 1958; Tribunale Forlì 19 giugno 2007). Gli attori non hanno dedotto alcuna circostanza ulteriore rispetto alla mera negoziazione per conto proprio dei titoli idonea ad integrare la fattispecie del conflitto di interessi.

**3. Violazione del Regolamento CONSOB 11522/98 (operazione inadeguata).**

Gli attori premettono che si trattava di un'operazione rischiosa (considerati: la crisi irreversibile in atto dello stato argentino, il tasso effettivo di rendimento che non si discostava molto da quello dei titoli nazionali posto che un BTP 5 anni rendeva il 5,07%, mentre le obbligazioni Argentina rendevano il 7,1% netto, il rating B o poco superiore attribuito al titolo). E, sostengono, a fronte di tale scenario, *che* nessun investitore, se adeguatamente informato sul rischio dell'emittente, solo per qualche punto in più di guadagno *(non)* si assumerebbe il rischio di perdere l'intero capitale" (pag. 6 citazione).

Secondo la prospettazione attorea l'operazione sarebbe stata inadeguata rispetto al profilo di rischio dei clienti ("dell'attore").





Il profilo degli attori viene tratteggiato come segue: "piccoli risparmiatori senza una particolare esperienza in materia finanziaria" "come emerge anche dalla composizione del loro portafoglio titoli, che, a parte i titoli argentini, risulta composto da tipologie di strumenti finanziari di buon livello di garanzia" (pag. 2 citazione) sicchè , "in tale tendenza l'acquisto delle obbligazioni argentina appare anomalo". Essi avevano detto alla banca che volevano fare un investimento non speculativo, perchè si trattava dei loro risparmi.

Esaminate le allegazioni e la documentazione dimessa dalla banca, però, il profilo di rischio degli attori, e in particolare del ██████████, che eseguì l'operazione per cui è causa, emerge con caratteristiche ben diverse. La banca infatti ha allegato che il ██████████ è persona esperta nei mercati finanziari e che da molto tempo operava nei mercati azionari, che possedeva azioni per rilevanti importi, che era un imprenditore nel settore della oreficeria, e che godeva di un cospicuo reddito. Le predette circostanze non sono contestate e sono in parte documentalmente provate. La banca ha poi sostenuto che il ██████████ è affidato personalmente presso la FriulAdria per € 200.000,00; è socio accomandatario della ██████████, che è l'Immobiliare di famiglia dove è accomandante la moglie e che è affidata con finanziamento a breve termine di €




55.000,00 e che ha un patrimonio netto al 31/12/2004 di € 119.000,00; che è socio della [REDACTED] - società commerciale nel settore dell'oreficeria - per una quota del 33,3%, e la società è affidata per prestito d'uso d'oro greggio (€ 438.500,00) e per SBF (salvo buon fine) (€ 130.000,00) ed ha un patrimonio netto al 31/12/2004 di € 152.000,00. Le predette circostanze non sono state contestate dagli attori e debbono quindi ritenersi provate.

Dalla documentazione dimessa dalla banca emerge che gli attori ben prima dell'esecuzione dell'operazione avevano dichiarato di avere esperienza "alta" in materia di investimenti in strumenti finanziari e propensione al rischio "molto alta" (v. modulo 29/5/98 - doc. 2): si erano qualificati quindi come investitori esperti e disposti a correre rischi elevati. Nel contratto del 1998 gli attori dichiarano di avere fornito tutte le necessarie informazioni di fronte ad espresse richieste della Banca e quindi consapevolmente.

In buona sostanza il [REDACTED] poteva essere a buon diritto ritenuto investitore esperto, con profilo di rischio elevato. L'operazione pertanto non poteva considerarsi inadeguata ai sensi dell'art. 29 Regolamento CONSOB 11522/98.

4. Irregolarità gestorie e violazione art. 21 TUF.



Le irregolarità segnalate (attraverso il deprecabile metodo della citazione alquanto raffazzonata di precedenti giurisprudenziali e materiale eterogeneo) consisterebbero:

1. nelle modalità e acquisizione delle informazioni dai clienti (evidentemente ritenute irregolari),
2. nella mancata o insufficiente predisposizione di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi (probabilmente qui la parte si riferisce all'impreparazione del funzionario che trattò l'operazione),
3. nella informazione non adeguata sui rischi e la natura dell'operazione, nonché successivamente all'acquisto.


Il primo rilievo è sfornito di prova, perchè, come si è detto, nel contratto del 1998 gli attori dichiararono di avere fornito tutte le necessarie informazioni di fronte ad espresse richieste della Banca e quindi consapevolmente. La banca quindi non ha violato l'art. 28 Regolamento CONSOB.

Gli attori hanno invece provato, attraverso la prova testimoniale, di avere ricevuto informazioni largamente insufficienti, anzi, addirittura fuorvianti.

In particolare i testi hanno riferito che fu il funzionario della banca a proporre l'acquisto dei bond

Argentina, sostenendo che l'Argentina era "più forte dell'Italia" e che c'era "un fondo di garanzia che garantiva l'investimento", mentre invece il cliente era propenso ad investire in titoli di stato italiani. Il teste [REDACTED] ha inoltre riferito che circa "8-10 giorni dopo" l'investimento, a fronte delle rimostranze del Moscon, che accusava il funzionario della banca di avere acquistato i bond argentini contro la propria volontà, il funzionario promise che li avrebbe venduti. L'insufficienza delle informazioni integra la violazione di una regola comportamentale da parte dell'intermediario, idonea a costituire un inadempimento di natura pre-contrattuale o contrattuale, a seconda del momento in cui si verifica, non comporta tuttavia la nullità del contratto (Cass. S.U. 26725/07), ma il diritto del cliente a conseguire la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inosservanza da parte dell'intermediario dell'adeguato grado di diligenza nell'esecuzione della prestazione richiesta.

La sussistenza del nesso di causa tra il difetto di informazioni e il danno subito dal cliente (perdita costituita dalla differenza di valore tra l'investimento e il risultato ottenuto) è provata dalle testimonianze dei signori [REDACTED] i quali hanno sostanzialmente riferito che solo grazie alle insistenze ed assicurazioni (in ordine alla solidità




dello stato argentino e all'esistenza di un fondo di garanzia) fornite dal [REDACTED] funzionario della banca, il signor [REDACTED] si convinse ad acquistare i bond argentini in luogo dei titoli di stato italiani, com'era nelle sue originarie intenzioni. E' presumibile che, in assenza delle assicurazioni fornitegli, il [REDACTED] avrebbe mantenuto l'originario intendimento. Gli attori non hanno chiesto la risoluzione del contratto, ma solo il risarcimento del danno.

Conseguentemente la banca va condannata a risarcire agli attori il danno subito. A fronte dell'acquisto gli attori hanno sostenuto la spesa di € 105.000,00 ed hanno incassato due cedole per complessivi € 11.197,00 (3.732+7.465). Mantengono inoltre la proprietà dei titoli, che viene determinata in € 25.000,00. Il danno ammonta quindi a € 68.803,00 (105.000 - 11.197 - 25.000).

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:  
condanna la banca convenuta a pagare agli attori la somma di € 68.803,00, oltre agli interessi legali dal 17/4/2000 al saldo, oltre alle spese di causa, che liquida in € 10.000,00, oltre a cpa e iva sulle somme imponibili come per legge.



Treviso 06/04/2010

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Pedoja

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Antonello Fabbro

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C-1)  
SILVIA PANGUALATO

depositata in cancelleria il

07/04/2010  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C-1)  
SILVIA PANGUALATO

fatte comunicazioni il

07/04/2010  
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (C-1)  
SILVIA PANGUALATO